



CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 12 codice dei contratti pubblici (Allegato II.4)

Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere.

1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l'ANAC può attivare, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 63, comma 11, del codice, con le modalità previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

Versione in vigore dal 31 marzo 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

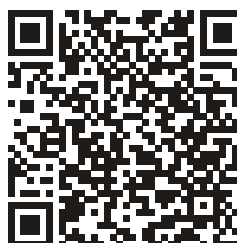
Atto	Codice dei contratti pubblici
Estremi	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Partizione	Allegato II.4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dei-contratti-pubblici/allegato-ii-4-art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it